

ORDINANZA N. 51/2012 PROT. 6113/2012

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO E DEI PUBBLICI ESERCIZI AI SENSI DELL'ART. 31 DELLA LEGGE N. 214 DEL 22/12/2011.

IL SINDACO

Vista la Legge n. 214 del 22/12/2011, avente ad oggetto, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27/12/2011;

Richiamato l'art. 31 della legge suddetta la quale stabilisce che:

1. *"In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio" sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città turistiche o città d'arte";*
2. *Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*

Vista la nota prot. n. 1069/2012 del 5/1/2012 e la successiva nota prot. n. 6777/2012 del 18.1.2012 dell'Assessore alle Attività Produttive della Provincia di Bologna, Graziano Prantoni, indirizzate ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Bologna inerenti gli effetti dell'approvazione della manovra del Governo in merito alla liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali ed in cui si fa cenno ad eventuali adeguamenti della normativa a seguito della Conferenza Stato-Regioni;

Atteso che recentemente sono pervenute a questo Comune numerose richieste di informazioni e di chiarimenti da parte di operatori commerciali del territorio, di lavoratori e cittadini circa la vigente disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e dei pubblici esercizi;

Dato atto che per iniziativa dell'Amministrazione Provinciale, tramite la Presidenza della Conferenza Metropolitana dei Sindaci, sono in corso azioni per valutare l'impatto della nuova disciplina e per delineare possibili modalità volontarie di concertazione, mediante adesione a patti territoriali, sugli orari e sulle giornate di apertura;

Visti i diritti del consumatore e quanto stabilito dalla Legge Regionale 14/99, in attuazione del D.LGS 114/98, secondo cui gli esercizi commerciali sono tenuti ad esporre gli orari di apertura al pubblico mentre per i pubblici esercizi permane l'obbligo di esporre e di comunicazione allo SUAP gli orari di apertura al pubblico;

Ritenuto pertanto opportuno, attraverso la presente ordinanza, formulare indicazioni agli operatori economici interessati relativamente alla certezza della norma di settore sopra riportata;

Visti:

- la Legge n. 241/90 e s.m.i. (*nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- Visto l'art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 114 del 31.3.1998 (*orari di vendita degli esercizi di vendita al dettaglio*);
- Visto l'art. 16 della Legge Regionale n. 14 del 26.7.2003 (*orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*);
- l'art. 31 della Legge n. 214 del 22/12/2011, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27.12.2011 (*recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*);
- l'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (*testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia*);

DISPONE

Che per effetto delle disposizioni di cui all'art. 31 della Legge n. 214 del 22.12.2011, la disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e dei pubblici esercizi nel territorio del Comune di Zola Predosa è la seguente:

- “Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed i pubblici esercizi possono scegliere liberamente l’orario di apertura comprese tra le ore 0 e le ore 24 in tutte le giornate dell’anno, comprese le giornate festive e domenicali e possono scegliere liberamente anche l’eventuale giornata di riposo settimanale.
- L’esercente degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e dei pubblici esercizi è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione
- L’esercente di pubblico esercizio è altresì tenuto a comunicare preventivamente al Comune l’orario prescelto.

REVOCA

e pertanto perdono di efficacia le seguenti ordinanze e tutte le precedenti ordinanze sindacali:

- ordinanza n. 160 del 07.12.1999 prot. n. 17487,
- ordinanza n. 121 del 22.05.2003 prot. n. 8479,
- ordinanza n. 146 del 05.06.2008 prot. n. 13014,
- ordinanza n. 261 del 18.09.2008 prot. n. 21615,
- ordinanza n. 345 del 27.11.2008 prot. n. 27223,
- ordinanza n. 159 del 25.06.2009 prot. n. 15079,
- ordinanza n. 293 del 17.12.2009 prot. n. 27649

DI DARE ATTO

- che le altre norme regolamentari e gli atti deliberativi in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e dei pubblici esercizi nel territorio di Zola Predosa a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 31 della Legge n. 214 del 22.12.2011, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27.12.2011, perdono di efficacia;
- che gli esercenti nell’esercizio dell’attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande devono rispettare tutte le vigenti norme di settore applicabili in materia ed in particolare quelle di sicurezza, pubblica incolumità, igiene e sanità, inquinamento acustico, nonché la disciplina regionale non immediatamente decaduta per effetto della legge 214/2011;
- che l’Amministrazione Comunale ricorrendone i presupposti, eserciterà le proprie prerogative ed assumerà atti al fine di garantire l’osservanza delle leggi, segnatamente in materia di incolumità pubblica, sicurezza urbana, tutela della quiete e difesa dall’inquinamento acustico;

DI MANTENERE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI

- le attività economiche nel periodo delle festività natalizie possono utilizzare il suolo pubblico adiacente il proprio esercizio, per eventuali allestimenti ed addobbi natalizi, compatibilmente con le esigenze di viabilità, concedendo a tal fine l’esonero del pagamento della T.O.S.A.P (tassa occupazione suolo pubblico);
- le attività economiche del territorio in occasione delle manifestazioni patrocinate direttamente dall’Amministrazione Comunale potranno utilizzare il suolo pubblico adiacente il proprio esercizio, per esporre e vendere i propri articoli, o somministrare alimenti e bevande, compatibilmente con le esigenze di viabilità, concedendo l’esonero dal pagamento della T.O.S.A.P. (Tassa occupazione suolo pubblico) e con l’osservanza delle disposizioni igienico sanitarie.

F.TO IL SINDACO
Stefano Fiorini